

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI BASILIANO, CAMINO AL TAGLIAMENTO, CODROIPO, MERETO DI TOMBA E SEDEGLIANO – ISTITUZIONE DEL CORPO DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE DEL MEDIO FRIULI ED UFFICIO DISTRETTUALE**

L'anno 2025 il giorno \_\_\_\_ del mese di aprile si dà atto che sono state raccolte le firme digitali dei Sindaci dei Comuni sotto elencati e dalla data del 01 maggio 2025 entra in vigore il presente atto di convenzione

**T R A**

il **COMUNE DI CODROIPO**, con sede legale in Codroipo (UD), Piazza Garibaldi, 81 (C.F.: 80006530309 – P. IVA: 00461440307) – rappresentato da Guido NARDINI, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto ed in tal senso autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusta deliberazione n.;

**E**

Il **COMUNE DI BASILIANO**, con sede legale in Basiliano (UD), Piazza del Municipio 1 (C.F. 80006630307 e P.I. 00474480308) – rappresentato da Marco OLIVO, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto ed in tal senso autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta, deliberazione n.;

il **COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO**, con sede legale in Camino al Tagliamento (UD), via Roma, 2 (C.F. 80006410304 e P.I. 00462210303) – rappresentato da Nicola LOCATELLI, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto ed in tal senso autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusta deliberazione n.;

Il **COMUNE DI MERETO DI TOMBA**, con sede legale in Mereto di Tomba (UD), Via Divisione Julia 8 (C.F. 00484680301 e P.I. 00484680301) – rappresentato da Sandro BURLONE, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto ed in tal senso autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusta deliberazione n.;

Il **COMUNE DI SEDEGLIANO**, con sede legale in Sedegliano (UD), Via XXIV Maggio, 2 (C.F. 00484060306 e P.IVA 00484060306) – rappresentato da Debora DONATI, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di suddetto ed in tal senso autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusta deliberazione n. ;

**RICHIAMATE:**

- la Legge Regionale del F.V.G. 29/11/2019, nr. 21, la quale al Titolo II Capo I disciplina l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali ed in particolare l'art. 5 reca la disciplina per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati tra enti locali;
- la Legge 07/03/1986, nr. 65 - *Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale* - all'art. 1 comma 2°, che prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di Polizia Municipale attraverso le forme associative previste dalle Leggi dello Stato;
- la Legge Regionale del F.V.G. 8 aprile 2021, n.5 – *Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale* - che promuove ed incentiva lo svolgimento associato del servizio di Polizia Locale al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio, garantendo altresì la formazione permanente e la tutela degli operatori;

RILEVATO in particolare che la medesima Legge Regionale del F.V.G. 8 aprile 2021, n.5

- all'articolo 12 prevede che i comuni sono titolari delle funzioni di Polizia Locale e svolgono tali funzioni mediante l'istituzione del Corpo di Polizia Locale;
- all'art. 14 definisce il numero minimo di operatori di Polizia Locale per l'istituzione del Corpo, definendolo come una struttura complessa anche a carattere intercomunale a cui siano addetti almeno dodici operatori nonché che assicuri lo svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, compresa la rilevazione di incidenti stradali, con garanzia di reperibilità su almeno due turni di servizio;

- all'art. 18 comma 3, disciplina la gestione associata del servizio di Polizia Locale mediante l'istituto giuridico della convenzione.

VISTI gli Statuti dei Comuni di: Basiliano, Camino al Tagliamento, Codroipo, Mereto di Tomba e Sedegliano;

**PREMESSO CHE:**

- i Comuni di Codroipo e Bertiolo hanno svolto ininterrottamente da gennaio 1996 fino al 31.12.2021, in forma associata e coordinata il servizio e le funzioni di Polizia Locale tramite l'istituto della Convenzione tra Enti Locali, avendo a tal proposito ed a suo tempo istituito il "Corpo Associato di Polizia Municipale", operante nell'ambito territoriale degli Enti associati;
- a decorrere dal mese di Aprile 2005, previa adozione di apposita deliberazione dei singoli Consigli Comunali degli enti interessati, alla Convenzione per la gestione associata e coordinata dei servizi e delle funzioni di Polizia Municipale hanno aderito anche i Comuni di: Camino al Tagliamento, Varmo, Castions di Strada, Talmassons, Lestizza, e che dal maggio 2010 è entrato a far parte della Convenzione attuativa anche il Comune di Mereto di Tomba;
- a decorrere dal mese di dicembre 2009 la forma associativa Intercomunale di Polizia Locale del Medio Friuli è formata dalle amministrazioni comunali di: Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Lestizza e Varmo, e da tale data prosegue ininterrottamente la sua funzione con la costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Medio Friuli;
- in data 30.12.2009, tra i Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Lestizza e Varmo – in applicazione alle previsioni normative della Legge Regionale FVG 1/2006 ed in particolare in diretta applicazione delle disposizioni della Convenzione quadro istitutiva dell'Associazione intercomunale denominata "Medio Friuli", – è stata sottoscritta apposita convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata dei servizi e delle funzioni di polizia municipale, provvedimento nel quale sono stati trasfusi gli accordi e le intese già vigenti tra i medesimi enti;
- con le modifiche intervenute all'art. 40 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, ai sensi del comma 1 bis la forma dell'associazione intercomunale fra i comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza e Varmo è stata approvata dalle singole Giunte Comunali fino al 31.12.2017;
- in data 3 gennaio 2018 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Bertiolo, Castions di Strada, Camino al Tagliamento, Codroipo apposita convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale mediante l'istituzione dell'ufficio distrettuale e registrata al n. 2804 di Reg. S.P.;
- in data 10 maggio 2021 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Basiliano, Bertiolo, Castions di Strada, Camino al Tagliamento, Codroipo, Lestizza e Mereto di Tomba apposita convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale mediante l'istituzione dell'ufficio distrettuale fino alla data del 31.12.2021 e registrata al n. 3221 di Reg. S.P.;
- in data 31 marzo 2022 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Basiliano, Camino al Tagliamento, Codroipo e Mereto di Tomba apposita convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale mediante l'istituzione del Corpo del Distretto di Polizia Locale del Medio Friuli fino alla data del 31.12.2027 e registrata al n. 3346 di Reg. S.P
- il Comune di Sedegliano, con nota dd. 10.03.2025, ha fatto richiesta di poter aderire alla forma associativa di Polizia Locale aderendo al Corpo del Distretto di Polizia Locale del Medio Friuli;
- al fine di aumentare il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli Enti interessati;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**Oggetto della convenzione**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto che ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni istituzionali del servizio di Polizia Locale come elencate all'articolo 2, così come definite dalle vigenti e specifiche norme statali e regionali, sull'intero e complessivo territorio degli enti; in

ogni caso i Comuni convenzionati sono titolari - ed in tal senso mantengono inalterata tale diretta titolarità - delle funzioni di Polizia Locale, in conformità alle specifiche normative statali e regionali vigenti  
La presente convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 29 novembre 2019 n. 21 e dell'art. 18 comma 3 della Legge Regionale 8 aprile 2021, n.5.

I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata del servizio di Polizia Locale, si impegnano altresì a realizzare e sviluppare lo svolgimento coordinato del servizio con azioni volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana, a prevenire fenomeni di degrado urbano e disagio sociale, a sviluppare azioni di controllo del territorio incentivando e sostenendo la collaborazione con le forze di polizia dello Stato.

## ARTICOLO 2

### Attività e funzioni gestite in modo associato

In relazione al disposto dell'art. 1, il Corpo del Distretto di Polizia Locale svolge nell'ambito delle competenze istituzionali le funzioni che hanno ad oggetto la presente convenzione. In particolare:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;
- b) vigilare sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
- c) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
- d) collaborare alle operazioni di protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986;
- e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;
- f) collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
- g) esercitare le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;
- h) esercitare le funzioni di polizia amministrativa finalizzate esclusivamente alla prevenzione degli illeciti;
- i) esercitare le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;
- j) esercitare le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;
- k) fornire supporto all'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- l) svolgere servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone, in via prioritaria, del Comune Capofila;

## ARTICOLO 3

### Principi e Finalità

La gestione associata delle attività di Polizia Locale deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:

- leale collaborazione fra i Comuni aderenti;
- programmazione delle attività con la partecipazione attiva di tutti i Sindaci, o Assessori delegati, dei Comuni aderenti;
- economicità, efficienza, efficacia e tempestività del servizio;
- miglioramento continuo delle prestazioni a favore dell'utenza e distribuzione ottimale del servizio su tutto il territorio con la razionalizzazione dell'impiego del personale; economicità, efficienza, efficacia e tempestività del servizio;
- incremento e valorizzazione della professionalità e della preparazione del personale anche con l'attivazione di nuclei / gruppi specifici d'intervento per singole attività, necessità e procedure;
- massima attenzione alle esigenze dell'utenza anche con l'attivazione di specifici canali di comunicazione privilegiata;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- semplificazione dei procedimenti e rispetto dei tempi previsti per l'adozione dei provvedimenti;
- uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza della Polizia Locale;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione al fine di assicurare il migliore grado di efficacia dell'attività sia negli uffici che sul territorio;
- svolgimento delle attività di cui all'art. 2 nell'interesse condiviso ed equivalente di tutti i Comuni aderenti.

La gestione associata di Polizia Locale ha, nel rispetto dei principi del comma 1, le seguenti finalità:

- realizzare lo svolgimento coordinato di tutte le funzioni di Polizia Locale di cui sono titolari i Comuni aderenti;
- uniformare metodologie d'intervento, comportamenti, atti e procedure;
- l'impiego ottimale del personale, delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali assegnate con l'utilizzo condiviso delle stesse;
- la massima efficienza del servizio nell'ambito territoriale di competenza, la razionalizzazione delle risorse;
- l'istituzione dell'Ufficio Distrettuale,
- l'unitarietà di organizzazione e gestione.

I Comuni convengono che il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art.12 costituisce lesione del principio di leale collaborazione di cui al comma 1.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Ambito territoriale**

L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni, delle attività e dei compiti del Corpo associato di Polizia Locale, oggetto della presente, è individuato - ai sensi della Legge 7 Marzo 1986, n.65 e delle norme di cui all'art. 13 della Legge Regionale 8 aprile 2021, n.5 - nell'intero territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Il relativo personale di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettera c) della legge 65/1986 svolge pertanto ordinariamente tutte le proprie funzioni ed attività nell'insieme dei Comuni facenti parte della gestione associata.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Ente di coordinamento ed organizzativo (Comune capofila)**

Fra gli Enti aderenti alla gestione associata delle attività e funzioni di Polizia Locale si conviene che il Comune di Codroipo assuma le funzioni di coordinamento ed organizzative ai sensi dell'art. 18 della L.R. 5/2021 (Comune capofila) tramite il personale a ciò preposto ed avrà pertanto le seguenti specifiche competenze:

- organizzativa e di coordinamento;
- gestionale nei rapporti esterni con altri Enti ed Organismi.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Competenza organizzativa e di coordinamento del Comune Capofila**

La competenza organizzativa si sostanzia in particolare nella definizione di proposte e di metodologie per la disciplina dell'impiego tecnico - operativo del personale della Polizia Locale appartenente ai Comuni aderenti alla convenzione, per la gestione dello stesso al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse ed il raggiungimento dei risultati prefissati; la definizione di razionali sistemi d'intervento del personale nell'ambito territoriale compatibili con le esigenze locali degli Enti aderenti e per eventuali situazioni di emergenza; la programmazione e la predisposizione di interventi di carattere particolare.

La competenza organizzativa è relativa anche all'individuazione ed all'approntamento dei locali da destinare ad Ufficio Distrettuale nonché all'attuazione degli interventi atti a garantirne il funzionamento ordinario.

La competenza di coordinamento consisterà in una funzione continua di consultazione ed eventuale conciliazione delle posizioni dei Comuni aderenti alla convenzione allo scopo di stabilire e definire le disposizioni e le direttive necessarie per un efficace e corretto funzionamento della gestione associata, al fine di dare pratica attuazione alle finalità ed ai principi generali definiti nel precedente art. 3.

Il Comune capofila agisce in nome e per conto dei Enti associati e rappresenta la gestione associata nei confronti di altri Enti ed Organi nonché nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia.

In tal senso il Comune capofila presenta alla Regione e/o ad altri Enti sovraordinati le istanze per la concessione di finanziamenti o contributi relativi all'attività della gestione associata di Polizia Locale o per l'attuazione di specifici progetti locali in materia di sicurezza urbana e ne cura poi l'utilizzo, in conformità alle indicazioni definite dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 10.

## ARTICOLO 7

### **Organizzazione strutturale della gestione associata di Polizia Locale e sua denominazione**

La gestione associata delle attività e funzioni di Polizia Locale svolta tramite l'istituto della convenzione tra i Comuni di: Basiliano, Camino al Tagliamento, Codroipo, Mereto di Tomba e Sedegliano – secondo quanto disposto dell'art. 18 della Legge Regionale 8 aprile 2021, n.5 – è strutturata ed organizzata quale Corpo del Distretto, denominato Corpo del Distretto di Polizia Locale del "Medio Friuli", di seguito denominato "Corpo". Per la concreta attuazione della convenzione, nonché per la direzione, il coordinamento e lo svolgimento unitario di tutte le attività e le funzioni della gestione associata è istituito un apposito Ufficio Distrettuale, sede del Corpo, con l'integrazione di competenze, risorse e personale dei Comuni aderenti.

A tale "Ufficio Distrettuale" è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, che opera in nome e per conto degli Enti deleganti, come elencate al precedente art. 2, con funzioni amministrative decisorie, adottando atti e provvedimenti come organo dei medesimi Comuni convenzionati.

Gli atti e gli accertamenti relativi alle attività e funzioni esclusive di Polizia Locale, svolte dalla gestione associata, sono formalizzati quali atti del Comune territorialmente competente o del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare, pur venendo emanati dall'Ufficio Distrettuale.

L'intestazione degli atti contiene altresì l'indicazione specifica dello svolgimento delle funzioni di Polizia Locale in modo associato, la denominazione del Corpo di Polizia Locale, nonché l'indicazione della sede dell'Ufficio Distrettuale.

La denominazione della gestione associata di Polizia Locale, "Medio Friuli" verrà riportata sugli accessori delle uniformi di servizio di tutto il personale, nonché sui veicoli in dotazione a ciascun Comune aderente alla forma associativa.

Gli elementi ed i criteri generali dell'organizzazione ed il funzionamento della gestione associata delle attività e funzioni di Polizia Locale, qualora non definite nel presente atto, saranno definite mediante apposito atto della conferenza dei Sindaci dei comuni associati.

## ARTICOLO 8

### **Ufficio Distrettuale - Comando Associato, sede operativa e sue articolazioni sul territorio**

La sede operativa del Corpo è individuata presso il Comune di Codroipo, nei locali ubicati in Viale Duodo n.1. Il Comune di Codroipo, quale Ente referente della convenzione, provvede a dotare l'Ufficio Distrettuale delle strutture, delle attrezzature e dei servizi tecnologici necessari per il suo funzionamento ordinario.

In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, in ciascuno dei Comuni facenti parte della forma associativa di Polizia Locale, può essere attivato uno sportello di riferimento per l'utenza, avente esclusivamente funzioni di "front office" secondo il principio del decentramento del servizio sul territorio. Presso tali sportelli vi sarà la presenza programmata e periodica del personale per lo svolgimento delle attività di ricevimento del pubblico, di informazione all'utenza e di consegna di atti e documentazione.

Considerata l'estensione territoriale della forma associativa, il Comandante del Corpo di Polizia Locale, sentita la Conferenza dei Sindaci, può istituire dei presidi, quali unità di decentramento operativo del Distretto medesimo, a cui destinare del personale per il corretto funzionamento degli stessi, in ottemperanza a quanto definito all'art. 13 della L.R. 5/2021. A tale scopo saranno individuati i locali idonei dove istituire la sede del presidio e il personale ad esso destinato. Le spese per il funzionamento del presidio saranno inserite nel bilancio del Corpo di Polizia Locale del Medio Friuli e ripartite fra gli Enti come previsto dal successivo art. 18.

## ARTICOLO 9

### **Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Distrettuale**

In relazione al disposto del precedente art. 7, all'Ufficio Distrettuale è demandato lo svolgimento di tutte le attività e le funzioni oggetto della presente convenzione, nonché l'espletamento di tutte le procedure necessarie e correlate nell'ambito territoriale di tutti i Comuni convenzionati in nome e per conto degli Enti associati.

Al Comandante del Corpo, previa nomina di Titolare di Posizione Organizzativa (T.P.O.), è demandata la diretta adozione degli atti ed i provvedimenti necessari per concretizzare le proprie competenze.

Presso la sede del Distretto:

- presteranno servizio tutti gli addetti della gestione associata di Polizia Locale, salvo diversa organizzazione del servizio, ed ivi saranno esercitate in modo unitario le attività amministrative e gestionali;
- verrà gestito il servizio di pronto intervento ed emergenza e verrà istituita la "Centrale operativa" del Corpo di Polizia Locale del Distretto del Medio Friuli.

Alla direzione della gestione associata di Polizia Locale e del Distretto è preposto il Comandante del Corpo (Funzionario responsabile del servizio associato) di cui al successivo art.11, il quale opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione, degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla Conferenza dei Sindaci.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione e dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale di cui al successivo art. 10, l'organizzazione interna del Distretto è attuata in esecuzione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi vigente nel Comune capofila della gestione associata, assumendo ogni atto amministrativo come Comune Capofila in nome e per conto degli Enti associati.

Il Comandante, per il funzionamento del Distretto e lo svolgimento delle attività e funzioni di cui all'art. 2, si avvale del personale assegnato alla gestione associata di Polizia Locale, nonché delle risorse e dei mezzi strumentali assegnati dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Le procedure di organizzazione delle attività e di utilizzo delle risorse umane e strumentali, in quanto atti di gestione interna, vengono adottati con provvedimento del funzionario responsabile del servizio associato. Il Distretto, per il tramite del Comandante, assicurerà il costante ed adeguato aggiornamento legislativo, l'informatizzazione delle procedure e quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato delle procedure assegnate nonché il coordinamento delle necessarie attività con la collaborazione con tutti gli uffici e dei relativi addetti presenti ed operanti nei Comuni convenzionati e interessati dalle attività svolte dal medesimo.

In relazione a quanto sopra vengono messi a disposizione del Comandante tutti gli atti ed i documenti, detenuti dai Comuni convenzionati, utili per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale; gli Enti convenzionati si impegnano a trasmettere tutti gli atti necessari all'espletamento delle attività gestite dal Distretto in tempi tali da consentire un corretto svolgimento delle attività e delle procedure gestite ed assicurano una costante collaborazione preordinata a soddisfare le esigenze degli utenti.

## **ARTICOLO 10**

### **Compiti e funzioni della Conferenza dei Sindaci**

La Conferenza dei Sindaci elegge a maggioranza dei componenti un Presidente il quale convoca e coordina i lavori della Conferenza.

I compiti e le funzioni della Conferenza dei Sindaci sono così identificati:

- funzioni generali di programmazione, indirizzo e controllo sull'attività del servizio associato, con approvazione annuale dei programmi e degli obiettivi di gestione;
- definizione di direttive al Comandante per lo svolgimento del servizio associato;
- definizione annuale delle linee generali di pianificazione degli interventi, delle priorità e degli intenti complessivi ed anche delle eventuali necessità specifiche di ogni Comune;
- verifiche sui risultati ottenuti, sull'efficienza ed efficacia del servizio nonché sull'uniformità dei metodi di intervento e delle relative procedure nell'ambito di competenza territoriale del servizio associato;
- funzioni propositive circa il miglioramento e l'ampliamento del servizio, nell'ambito delle attribuzioni specifiche della Polizia Locale;
- funzioni di verifica e programmazione del fabbisogno di personale della Polizia Locale associata, sulla base delle proposte del Comandante Responsabile del Servizio associato. La Conferenza dei Sindaci approva a maggioranza dei presenti - annualmente entro i termini di legge per l'adozione dei documenti di programmazione economico-finanziaria - un accordo di programma sul fabbisogno di personale complessivo che costituisce atto d'indirizzo per la programmazione delle assunzioni di ciascun ente nelle modalità di cui all'articolo 12.
- compiti di programmazione e di indirizzo per l'uniforme applicazione in tutti i Comuni convenzionati degli istituti di trattamento economico accessorio del personale della Polizia Locale, così come previsti dal C.C.R.L.;

- funzioni generali di definizione e programmazione economica e finanziaria per il funzionamento del servizio associato e dei rapporti economici tra gli Enti; approvazione dei relativi consuntivi / rendiconti o previsioni di spesa e determinazione delle modalità di riparto degli oneri tra i Comuni convenzionati - in relazione al disposto dei successivi articoli 17 e 18;
- funzioni specifiche di definizione e programmazione economica e finanziaria per la gestione e il funzionamento dell'Ufficio Distrettuale;
- compiti di programmazione economica, in relazione agli interventi relativi all'acquisto di mezzi, attrezzature e strumentazioni tecniche che verranno utilizzate congiuntamente da tutto il personale della Polizia Locale nell'ambito territoriale di riferimento della gestione associata;
- compiti di indirizzo per la definizione di istanze alla Regione e/o ad altri Enti sovraordinati, per la concessione di finanziamenti o contributi relativi all'attività della gestione associata di Polizia Locale o per l'attuazione di specifici progetti locali in materia di sicurezza urbana;
- compiti di verifica finale annua del risultato delle attività e della gestione e della corrispondenza tra risorse assegnate e risultati raggiunti anche sulla base dell'esame della relazione finale redatta dal Comandante del servizio associato.

In seguito all'approvazione della programmazione annuale delle attività, degli obiettivi di gestione, delle priorità degli interventi e delle specifiche necessità di ogni Comune, ulteriori e sopraggiunte specifiche esigenze di servizio e/o d'intervento della Polizia Locale che si rendessero necessarie su richiesta di un singolo Ente convenzionato incidenti sull'organizzazione del servizio associato, dovranno essere oggetto di approvazione della Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci si riunirà in seduta ordinaria almeno una volta ogni quadrimestre; sarà possibile convocare particolari sedute straordinarie nel caso di eventuali necessità o su richiesta di almeno due dei Sindaci dei Comuni convenzionati.

## **ARTICOLO 11**

<b>Comandante del Corpo</b>
-----------------------------

La funzione di direzione e comando del Corpo e la correlata generale responsabilità del servizio associato di Polizia Locale, in conformità al disposto delle norme di cui all'art.21 della Legge Regionale FVG 8 aprile 2021, n.5, viene conferita all'addetto che riveste il grado superiore fra tutto il personale della gestione associata, che in tal senso assume la qualifica di Comandante.

Nel caso in cui vi sia la presenza in servizio di più addetti con pari grado, l'identificazione fra questi del Comandante verrà opportunamente stabilita dalla Conferenza dei Sindaci, secondo criteri valutativi che tengano conto dei percorsi professionali degli aventi titolo e della loro anzianità di servizio nel grado rivestito e l'anzianità di servizio nella Polizia Locale. In ogni caso il comando del Corpo è affidato a personale di comprovata professionalità ed esperienza maturata all'interno dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura ed alla sua complessità.

Il Sindaco del Comune capofila, con proprio decreto motivato nomina il Comandante del Corpo attribuendogli l'incarico di T.P.O.

Il Comandante del Corpo svolge la propria attività nel rispetto dei principi contenuti nella presente convenzione adoperandosi per l'attuazione degli indirizzi e per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Comandante del Corpo riveste il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di Polizia Locale ed amministrativo di tutti i Comuni convenzionati assegnato al Corpo associato e ne organizza la generale attività.

Nello specifico il Comandante del Corpo, nella sua correlata attività di direzione e nell'espletamento delle funzioni di Titolare di Posizione Organizzativa del comune capofila, sarà titolare delle seguenti specifiche attribuzioni:

- a) le funzioni ed i compiti previsti dall'art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267-nell'ambito delle specifiche competenze della Polizia Locale come indicate all'art.2, per conto di tutti i Comuni associati che saranno rappresentati dal Comune capofila ed agiranno tramite quest'ultimo;
- b) direzione, gestione, coordinamento ed organizzazione dell'attività di tutto il personale assegnato al servizio associato;

- c) competenza amministrativo-contabile relativamente alla gestione delle attività e funzioni e delle procedure di cui alla presente convenzione;
- d) responsabilità circa la disciplina e l'addestramento del personale assegnato;
- e) autonomia tecnico - operativa ed organizzativa nell'attuazione delle direttive ricevute;
- f) nell'ambito della propria autonomia organizzativa ed operativa cura e dispone l'impiego tecnico - operativo e la formazione professionale del personale assegnato;
- g) predisposizione di tutte le proposte, rendiconti, consuntivi e atti di programmazione gestionale previsti dalle norme della presente convenzione;
- h) predisposizione delle domande di finanziamento e dei rendiconti da presentare alla Regione e/o ad altri Enti sovraordinati. Le domande e le relazioni ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti saranno trasmesse dall'ufficio comune dell'associazione;
- i) nomina e revoca, con proprio provvedimento motivato, il Vice-Comandante del Corpo;
- j) presentazione alla Conferenza dei Sindaci delle proposte di indirizzi e degli obiettivi di gestione annuali e predisposizione della relazione finale sul risultato;
- k) supervisione del controllo di gestione per l'Ufficio Distrettuale.

Il Comandante del Corpo agisce con autonomia operativa e decisionale nella gestione del servizio associato, nel rispetto del principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo di spettanza degli organi politici ed i poteri gestionali ed amministrativi di pertinenza dirigenziale.

Al Comandante del Corpo - per lo svolgimento delle attività di cui sopra - viene assegnata un'indennità retributiva di funzione e di coordinamento ed un'indennità retributiva di risultato, in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro per il personale degli Enti locali.

Il Vice – Comandante è nominato su conforme parere espresso dalla Conferenza dei Sindaci ed è individuato, di norma, nell'addetto della Polizia Locale dei Comuni aderenti alla gestione associata avente il grado inferiore a quello del Comandante.

Nel caso della presenza in servizio di addetti aventi parità di grado, in alternativa al paragrafo precedente, si procederà in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 20 della Legge Regionale 8 aprile 2021, n.5.

L'addetto a cui viene conferita la qualità di Vice – Comandante è chiamato a sostituire in modo temporaneo in tutte le funzioni di polizia il Comandante del Corpo, durante i periodi di astensione di questi dall'attività lavorativa.

In ogni caso al Comandante del Corpo ed altresì al Vice- Comandante non potranno essere attribuite funzioni che trascendano la qualifica funzionale di rispettiva appartenenza.

Al Vice Comandante del Corpo per lo svolgimento delle attività di cui sopra - viene assegnata un'indennità retributiva di addetto al coordinamento e controllo, parametrata alla complessità delle attività gestite ed al personale assegnato, come contrattualmente prevista.

## **ARTICOLO 12**

<b>Risorse umane – dotazione di personale del servizio associato</b>
--

Per l'avvio della presente convenzione, i comuni assegnano per la durata della stessa al Corpo di Polizia Locale, e per esso all'Ufficio Distrettuale, tutto il personale dipendente inquadrato ed incardinato nelle rispettive Aree funzionali Vigilanza / Polizia Locale, così come indicato nella colonna A dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Tale personale è da considerarsi assegnato nelle forme previste dalla vigente legislazione (attualmente il capo IV del C.C.R.L. 07/12/2006) ed è sottoposto alle direttive e al coordinamento del Comandante del Corpo, che ne valuta la performance individuale e di gruppo. L'assegnazione di cui al presente articolo non comporta per il personale della Polizia Locale - Area Vigilanza - la costituzione di un distinto rapporto di lavoro, né modifiche alla regolamentazione giuridica ed economica del rapporto originario, ma definisce che il rapporto di servizio si svolge nell'ambito dell'ufficio della forma associativa a favore di tutti i Comuni convenzionati.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non soltanto per gli addetti attualmente in servizio ma anche per il personale della Polizia Locale che verrà assunto Comuni convenzionati successivamente alla stipula della presente Convenzione ed assegnato al Servizio Associato di Polizia Locale.

I comuni convenzionati, ai fini del raggiungimento del parametro numerico di cui alla legge regionale 5/2021, approvano il proprio programma triennale del fabbisogno di personale prevedendo le nuove assunzioni di personale della Polizia Locale secondo i tempi e i modi previsti nell'accordo di programma approvato dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 10 e comunque nel rispetto dei vincoli assunzionali vigenti.

La mancata attivazione delle procedure assunzionali entro l'anno solare nel quale sono programmate comporta la decadenza dalla forma associativa per l'Ente inadempiente, con deliberazione da adottarsi da parte dei Consigli comunali degli altri Enti.

### **ARTICOLO 13**

#### **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Al fine di migliorare le condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi nei luoghi di lavoro, l'assegnazione del dipendente all'Ufficio Distrettuale, comporta che il datore di lavoro nominato nel Comune Capofila assicuri per tutto il personale assegnato al Servizio di Polizia Locale la gestione della sicurezza, in particolare:

- a) l'effettuazione delle visite mediche e/o accertamenti sanitari vari;
- b) l'effettuazione delle visite psico attitudinali per l'abilitazione al porto d'armi per il rilascio dell'idoneità alla mansione lavorativa;
- c) formazione ed informazione per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Le restanti competenze per la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, restano a carico dei singoli Enti da cui dipende organicamente il personale assegnato.

Il Comandante, da cui dipende funzionalmente il personale assegnato, provvede a:

- a) organizzare e gestire la sicurezza, predisponendo e sottoscrivendo il documento di valutazione dei rischi specifico dell'attività, nonché provvede a far partecipare alle riunioni previste dalle norme di legge il personale assegnato;
- b) segnalare ai comuni associati gli infortuni occorsi al personale assegnato, al fine di ottemperare nei termini di legge ai successivi adempimenti.

### **ARTICOLO 14**

#### **Veicoli, attrezzature e strumentazioni**

Ferma restando la proprietà del Comune aderente, i veicoli, le attrezzature e le strumentazioni destinati al servizio di Polizia Locale sono messi a disposizione della gestione associata con vincolo di specifica destinazione di utilizzo.

Analogamente si procederà anche per i veicoli, le attrezzature e le strumentazioni acquistati successivamente alla stipula della presente convenzione.

In particolare, le strumentazioni / apparecchiature destinate ed utilizzate, secondo le norme del Codice della Strada, all'accertamento delle specifiche violazioni ed illeciti (o propedeutiche a tale scopo), messe a disposizione dai singoli Comuni convenzionati, sono nella piena disponibilità della gestione associata di Polizia Locale.

Il Comandante del Corpo dispone con proprio provvedimento sia la dislocazione / ubicazione di ogni singola strumentazione ed attrezzatura nella disponibilità della gestione associata (presso l'ufficio distrettuale, il presidio o presso gli sportelli di riferimento di cui al precedente art.8), sia la sua utilizzazione e custodia.

Di tutti i beni destinati alla gestione associata del servizio di Polizia Locale di cui alla presente convenzione è redatto apposito inventario, a cura dell'economista comunale dove ha sede l'Ufficio Distrettuale, nel quale, oltre alla diretta proprietà riferita ad ogni singolo Comune, dovrà altresì essere indicata la dislocazione, il grado di utilizzo e di conservazione.

L'inventario di cui sopra, dopo essere stato portato all'esame della Conferenza dei Sindaci, deve essere trasmesso in copia ad ogni Ufficio Economato dei Comuni convenzionati.

I costi per la gestione e la manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) dei veicoli, delle strumentazioni e delle attrezzature nella disponibilità della gestione associata di Polizia Locale, sono anticipati dal Comune Capofila e verranno ripartiti fra gli Enti con le modalità di cui al precedente art.10.

I singoli Comuni convenzionati provvedono, a loro cura e spese, ad integrare adeguatamente ed in modo uniforme le polizze assicurative e le tasse di proprietà dei veicoli concessi in uso alla Polizia Locale e di

rispettiva proprietà, al fine di dare copertura al loro impiego continuativo nel servizio associato. Tali spese saranno conteggiate per la rendicontazione annuale.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Armamento del personale della Polizia Locale dei Comuni aderenti alla gestione associata. Modalità dello svolgimento dei servizi "armati" da parte degli addetti della Polizia Locale**

In osservanza dell'articolato della Legge 7 marzo 1965, n. 86 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza), i Comuni aderenti alla presente convenzione adottano un identico "Regolamento comunale per la disciplina dell'armamento degli addetti alla Polizia Locale" e, congiuntamente, autorizzano il rispettivo personale, assegnato alla dipendente struttura organizzativa/comando di Polizia Locale a cui è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza (con specifico decreto del Prefetto della Provincia di Udine) a portare le armi di cui può essere dotato per scopi di difesa personale.

In ragione di quanto sopra, in conformità alle disposizioni di cui all'art.9 comma 2) del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145, dell'art.18 comma 3, lett. e) della Legge Regionale 8 aprile 2021, n.5, in applicazione delle previsioni normative contenute nel "Regolamento comunale per la disciplina dell'armamento degli addetti alla Polizia Locale", innanzi citato, allo scopo di garantire uniformità d'intervento e tutela dell'incolumità personale, è consentito a tutti gli addetti del servizio associato di Polizia Locale, a cui è stata conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, di prestare i servizi da effettuarsi con l'arma d'ordinanza nell'ambito territoriale degli Enti convenzionati così come individuato e definito nel precedente art.4.

Tale modalità di esplicazione del servizio si svolgerà nel rispetto del rapporto di piena reciprocità tra gli enti aderenti alla gestione associata (Corpo di Polizia Locale Associato del Distretto del Medio Friuli).

Per quanto sopra esposto, l'ambito territoriale di cui all'art. 5 comma 5 della Legge n.65/1986 (ambito territoriale all'interno del quale gli addetti della Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano l'arma d'ordinanza per lo svolgimento del loro servizio) per gli addetti della Polizia Locale dei Comuni di Basiliano, Camino al Tagliamento, Codroipo, Mereto di Tomba e Sedegliano è costituito dall'intero territorio di questi Comuni in quanto aderenti alla presente convenzione e coincide, pertanto, con l'ambito territoriale in cui si esplicano le funzioni, le attività ed i compiti del servizio associato di Polizia Locale così come definito nel precedente art. 4.

Il provvedimento di assegnazione dell'arma e delle munizioni viene firmato dal Comandante del Corpo ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L.gs. n.267/2000.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Telefono unico per le emergenze / pronto intervento**

Presso la sede dell'Ufficio Distrettuale viene mantenuta in essere l'attuale utenza telefonica per le emergenze e/o richieste di intervento da parte degli utenti.

Tale telefono unico garantisce la disponibilità, per gli utenti di tutti i Comuni convenzionati, di un riferimento certo nei periodi temporali in cui è garantita la presenza degli addetti della Polizia Locale sul territorio, secondo le indicazioni operative definite nello specifico dal Comandante del Corpo.

Il telefono unico a servizio dell'utenza consente di rispondere alle richieste d'intervento attivando – a seconda dei casi – i servizi diretti o la richiesta d'intervento alle Forze di Polizia dello Stato o ai servizi di soccorso.

Tutte le spese connesse al mantenimento e funzionamento del telefono unico di pronto intervento sono ripartite tra i Comuni convenzionati, secondo le modalità di cui al successivo art. 18.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Criteri generali per lo svolgimento delle attività – Modalità di attuazione dei servizi esterni – Territorialità**

L'attività prettamente burocratico-amministrativa connessa all'attività del Corpo Associato verrà svolta prioritariamente ed indistintamente per conto di tutti i Comuni convenzionati, come definito dagli articoli precedenti, dal Comandante del Corpo (funzionario che adotta i provvedimenti a valenza esterna) e dal

personale amministrativo a disposizione della gestione associata ed operante presso la sede dell'Ufficio Distrettuale.

Il personale della Polizia Locale dovrà essere impiegato prevalentemente in attività operative ed in quelle direttamente correlate all'attività di accertamento e prevenzione svolte direttamente sul territorio.

Con la dotazione del personale, dei veicoli, delle strumentazioni e delle attrezzature messi a disposizione della gestione associata di Polizia Locale dai Comuni convenzionati – così come definito nei precedenti articoli 14 e 15 – si procederà alla costituzione di specifiche unità d'intervento (pattuglie) sia appiedate che automontate, che saranno periodicamente presenti sul territorio di riferimento, con un uso condiviso e coordinato delle strumentazioni ed attrezzature in dotazione.

Nella definizione delle ore di servizio esterno sul territorio da distribuire, possibilmente equamente, tra i Comuni convenzionati, sono ricomprese anche tutte le attività prestate dagli addetti in occasione di manifestazioni, ricorrenze e funzioni civili o religiose, a cui si sommeranno le ore per l'attività amministrativa svolta per conto degli Enti partecipanti.

Le unità d'intervento di cui sopra saranno costituite alternativamente dal personale dei Comuni convenzionati, secondo i criteri organizzativi generali e le norme relative allo svolgimento dell'attività lavorativa ed all'esecuzione dei servizi.

## **ARTICOLO 18**

### **Risorse finanziarie, rapporti economici e garanzie**

Gli oneri ed i costi complessivi del personale (retribuzione ordinaria, contribuzione, trattamento accessorio ecc.) permangono in carico dei singoli Comuni in relazione al rapporto organico di ogni addetto.

I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per l'effettuazione delle funzioni e dei servizi in forma associata. Tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci, commisurata agli obiettivi impartiti al Comandante.

Entro la fine del mese di novembre di ogni anno, il responsabile dell'ufficio Distrettuale comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche e di organico per l'anno successivo, cosicché la Conferenza possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato.

Entro la stessa data di cui al comma precedente, il responsabile dell'ufficio Distrettuale presenta alla Conferenza dei Sindaci le proposte di variazione da apportare al bilancio dell'anno in corso per l'approvazione.

Ogni comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare entro il mese di dicembre dell'anno di competenza il 90% della quota di propria spettanza al Comune Capofila, a seguito di formale comunicazione del responsabile dell'Corpo Associato.

Entro il mese di marzo, il responsabile dell'ufficio Distrettuale trasmette il rendiconto delle spese relative alla gestione associata dell'anno precedente.

In caso di modifica della forma associativa prevista dalla presente convenzione, i progetti presentati ed approvati dagli uffici regionali saranno portati a termine anche per gli Enti presenti in associazione al momento della richiesta di finanziamento.

## **ARTICOLO 19**

### **Proventi da sanzioni amministrative - Procedure di gestione e riscossione**

Per la destinazione / assegnazione ai Comuni convenzionati dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ad essi normativamente spettanti e conseguenti all'attività sanzionatoria svolta dal personale del servizio associato di Polizia Locale, si applicherà il criterio generale della competenza territoriale.

Pertanto, nello specifico:

- i proventi / entrate derivanti dall'accertamento di violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) effettuato dal personale del servizio associato di Polizia Locale restano di spettanza esclusiva del Comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni, indipendentemente dalle modalità e dalle procedure con le quali le stesse sono state accertate e contestate;
- i proventi / entrate che derivano dall'accertamento di violazioni amministrative a leggi e regolamenti che individuano in generale l'ente Comune quale destinatario degli stessi (violazioni amministrative "extra

Codice della Strada”) effettuato dal personale del servizio associato di Polizia Locale, sono di spettanza esclusiva del Comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni e verranno incassate nei rispettivi ccp o tramite la piattaforma PagoPA indicati dagli Enti, indipendentemente dalle modalità e dalle procedure con le quali le stesse sono state accertate e contestate.

Si precisa che nel caso in cui una delle violazioni delle tipologie di cui sopra venga accertata “d’ufficio” presso la sede dell’Ufficio Distrettuale o comunque con modalità successiva rispetto al suo effettivo accadimento temporale, i relativi proventi sono di spettanza del Comune sul cui territorio è stata effettivamente commessa tale violazione.

Tutte le procedure di gestione dei processi verbali di accertamento relativi sia alle violazioni alle norme del Codice della Strada sia alle distinte violazioni amministrative “extra Codice della strada” redatti dal personale del servizio associato di Polizia Locale e le correlate procedure applicative del procedimento sanzionatorio, verranno effettuate in modalità unitaria, uniforme ed accentrata presso l’Ufficio Distrettuale a mezzo di appositi sistemi informatici (hardware e software) già attualmente in uso e dotazione al Comune di Codroipo, secondo le modalità di seguito indicate.

- **Procedure gestionali e di riscossione relative agli accertamenti di violazione alle norme del Codice della strada:**

Tutti i processi verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada verranno registrati cronologicamente in un Registro generale elettronico del Corpo e conservato presso il Comando, secondo le previsioni di cui all’art. 383 del D.P.R. 495/1992 (Reg. C.d.S.) da cui potranno essere estrapolati singoli report relativi ai processi verbali di accertamento effettuati in ogni singolo Comune convenzionato.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal personale del servizio associato di Polizia Locale per violazioni alle norme del Codice della Strada, con i processi verbali di cui sopra (proventi di natura “vincolata” ex Artt. 7, 208 e 142 D.Lgs. 285/1992 – C.d.S.) verranno introitati direttamente su conto di tesoreria intestato al Comune Capofila, sede dell’Ufficio Distrettuale.

Diversamente da quanto sopra specificato, solo per i proventi contravvenzionali derivanti dall’accertamento delle violazioni al Codice della Strada mediante sistemi elettronici in postazione fissa non presidiata, ogni singolo Ente nel cui territorio sono installate tali apparecchiature riceverà direttamente sul conto indicato dal competente ufficio ragioneria le somme di propria spettanza. Le notifiche dei plichi definiti Atti Giudiziari delle postazioni fisse di controllo da remoto, saranno curate direttamente dai Comuni territorialmente competenti.

Il Comune di Codroipo provvederà periodicamente a liquidare i proventi ad ogni singolo ente secondo il criterio della competenza per territorio per le somme incassate dal Comune capofila e di competenza degli altri Enti territoriali.

La fase della riscossione di tali sanzioni amministrative pecuniarie potrà essere effettuata presso gli uffici postali o abilitati al sistema PagoPA, abilitata per i pagamenti elettronici.

Tali procedure di gestione e riscossione dei proventi derivanti dall’attività di accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada sono sottoposte ad attività di monitoraggio e verifica a cadenza trimestrale da parte del Comando al fine dell’adozione degli eventuali correttivi e per valutarne l’effettiva coerenza ed efficacia.

Alla fine di ogni anno lavorativo, entro il mese di aprile dell’anno successivo, il Comando predispone specifico rendiconto contabile riferito ad ogni singolo Comune convenzionato come disposto dal precedente art. 18.

- **Procedure gestionali e di riscossione relative agli accertamenti di violazione amministrativa “extra Codice della strada”:**

Tutti i processi verbali di accertamento di violazione a leggi e regolamenti che individuano in generale l’ente Comune quale destinatario degli stessi (violazioni amministrative “extra Codice della Strada”) verranno registrati cronologicamente in un unico Registro elettronico del Corpo (distinto da quello del punto precedente) – “Registro unico delle violazioni amministrative” conservato presso il Comando. Da tale Registro generale potranno essere estrapolati singoli report relativi ai processi verbali di accertamento effettuati in ogni singolo Comune convenzionato.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal personale del servizio associato di Polizia Locale e per le violazioni amministrative “extra Codice della Strada” accertate da personale di altri organi accertatori o delle Forze di Polizia dello Stato per accertamenti di violazione amministrativa “extra Codice della strada”, per semplificazione dei procedimenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono

accertate le violazioni e verranno introitati direttamente sul conto di Tesoreria Comunale di ogni singolo Ente con riferimento al territorio dove è avvenuto l'accertamento della violazione. Le notifiche dei verbali e degli atti conseguenti agli stessi per le sanzioni amministrative non C.d.S., in quanto introitati dal Comune territorialmente competente, vengono spedite a carico di quest'ultimo, per ragioni di semplificazione contabile.

In ragione di quanto sopra i responsabili degli Uffici Finanziari / Ragioneria di ogni Comune convenzionato dovranno provvedere alla sollecita e coordinata trasmissione al Comando Associato di tutti i riscontri contabili (copie versamenti ccp, ricevute ecc.) relativi alla riscossione dei proventi.

Con le medesime procedure di gestione e riscossione si procederà per i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie il cui pagamento viene ingiunto con i provvedimenti esecutivi delle Ordinanze–Ingiunzioni adottate per competenza dal Comandante del Corpo, confermando anche in tali fasi conclusive del procedimento sanzionatorio il criterio della rigida competenza territoriale per la destinazione dei proventi.

La definizione dei procedimenti sanzionatori (adozione delle Ordinanze Ingiunzioni o delle Ordinanze di archiviazione ex Legge 689/1981 e correlata normativa regionale) relativi all'accertamento di violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze Sindacali è attribuita al Comandante del Corpo.

Alla fine di ogni anno lavorativo il Comando predispose specifico rendiconto contabile riferito ad ogni singolo Comune convenzionato.

Per l'uniforme applicazione delle procedure sanzionatorie e per la corretta applicazione delle modalità di gestione di cui sopra, il Comandante del Corpo adotterà specifici provvedimenti dispositivi, tra i quali anche l'identificazione e la nomina dell'addetto che svolge le funzioni di "agente contabile" del Comando ed al quale è assegnata la diretta responsabilità gestionale delle somme riscosse quali proventi delle sanzioni amministrative.

Per le spese postali e/o di notifica dei processi verbali di accertamento e dei provvedimenti adottati dal Comandante del Corpo nell'ambito dei procedimenti sanzionatori, si applica quanto definito nell'art. 18.

Fermo restando la destinazione / assegnazione ai Comuni convenzionati dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo il principio della competenza territoriale, in alternativa alle procedure di gestione e riscossione di cui sopra e qualora si rendesse necessario semplificare ed ottimizzare l'attuazione dei procedimenti sanzionatori ed in particolare per interventi di semplificazione nei confronti dell'utenza, la Conferenza dei Sindaci - in accordo anche con i Funzionari responsabili degli Uffici Finanziari / Ragioneria di ogni Comune convenzionato - può definire sistemi e modalità differenti in particolare per quanto riguarda la fase della riscossione.

I Comuni convenzionati si impegnano ad adottare uniformi strumenti normativi (Regolamenti) per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze Sindacali, nonché uniformi provvedimenti per l'uguale definizione delle spese di procedimento e di notifica di tutti i verbali di accertamento di violazione redatti dal personale della Polizia Locale della gestione associata in conformità alle vigenti disposizioni legislative, con l'obiettivo comunque di razionalizzare e semplificare le procedure a favore dell'utenza.

- **Riscossione coattiva.**

Per la riscossione in forma coattiva (ruoli esattoriali o ingiunzioni fiscali) delle violazioni amministrative sopra citate, l'ufficio del Corpo di Polizia Locale del Medio Friuli provvederà alla preparazione del ruolo e la trasmissione all'organo competente per la formazione e convalida della partita di ruolo dove saranno calcolate le spese e gli interessi. Per la procedura successiva relativa all'estinzione e controllo delle partite iscritte a ruolo, sarà trasmessa agli uffici ragioneria / Tributi dei singoli Enti, per competenza, tutta la documentazione relativa alle singole partite di ruolo.

Per gli Enti territoriali che sono entrati a far parte del servizio associato di Polizia Locale, la definizione dei ruoli esattoriali maturati prima dell'entrata in convenzione, resterà a carico di ogni singolo Ente. Per gli Enti che non fanno più parte della presente forma associativa, verranno trasmessi tutti gli originali relativi alle partite di ruolo emesse.

## ARTICOLO 20

**Durata della convenzione**

La durata della presente convenzione – gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di: Basiliano, Camino al Tagliamento, Codroipo, Mereto di Tomba e Sedegliano – Corpo del Distretto di Polizia Locale del “Medio Friuli” – ai sensi della L.R. 29 novembre 2019, n.21, è confermata alla scadenza del 31.12.2027 come stabilito con la precedente n. 3346 Reg. s.p. del 31.03.2022.

La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza.

In ogni caso, la prosecuzione del rapporto convenzionale e la determinazione della durata dovrà essere oggetto di espresse deliberazioni uniformi dei Consigli Comunali di tutti i Comuni convenzionati.

## **ARTICOLO 21**

### **Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale**

Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 3 comma 3 ed art. 12 comma 4, a ciascun Comune aderente è data facoltà di recedere unilateralmente dalla presente forma associativa.

Il recesso è esercitato con deliberazione del Consiglio comunale da comunicare formalmente a tutti gli altri Enti partecipanti e a mezzo PEC al Comune capofila entro il primo novembre con decorrenza degli effetti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel quale il recesso è stato esercitato.

La Conferenza dei Sindaci, previa votazione a maggioranza assoluta, può derogare i termini sopra definiti.

Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno due.

La presente convenzione cessa per scadenza del termine di durata oppure a seguito di uniformi deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli comunali di tutti i Comuni convenzionati (scioglimento consensuale). L’atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la definizione dei rapporti economici e finanziari di conclusione della gestione, la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale della convenzione le strumentazioni, le attrezzature o i veicoli eventualmente acquisiti con compartecipazioni pro-quota dei Comuni convenzionati (vedasi art. 14), saranno oggetto di destinazione (assunzione in carico) o di compensazione pecuniaria secondo le modalità ed i criteri che verranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci.

In caso di compensazione pecuniaria si dovrà tenere conto dell’effettivo valore corrente del bene.

I beni acquisiti esclusivamente con finanziamento regionale e non assegnati già al momento dell’acquisto al singolo Ente, resteranno in carico al Comune capofila, salvo diverso accordo definito dalla Conferenza dei Sindaci.

## **ARTICOLO 22**

### **Modifiche della convenzione**

Le modifiche alle disposizioni della presente convenzione sono preliminarmente approvate dalla Conferenza dei Sindaci e sono adottate con deliberazioni uniformi dei Consigli comunali di tutti i Comuni convenzionati.

Il recesso di uno dei Comuni convenzionati o l’adesione di altri Comuni alla gestione associata del servizio di Polizia Locale comporta la modifica della convenzione.

Ai Comuni successivamente aderenti si applica il termine di durata della convenzione di cui all’art. 20.

## **ARTICOLO 23**

### **Adesioni di altri Comuni**

L’adesione alla presente Convenzione di altri Comuni contermini che ne facciano espressa e formale richiesta è approvata con deliberazione di Consiglio comunale di tutti i Comuni associati, sentita la Conferenza dei Sindaci.

L’adesione di altri Comuni alla gestione associata del servizio di Polizia Locale dovrà pervenire entro il mese di ottobre ed avrà in ogni caso efficacia a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato formalizzato l’assenso, salvo diverso accordo fra le parti.

## **ARTICOLO 24**

### **Controversie**

La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione e / o esecuzione della presente convenzione viene affidata alla Conferenza dei Sindaci.

#### **ARTICOLO 25**

##### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla Legge Regionale 8 aprile 2021, n.5, e al vigente C.C.R.L. del comparto unico/Regione Friuli Venezia Giulia.

#### **ARTICOLO 26**

##### **Disposizioni in materia di privacy**

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali proprie degli enti partecipanti. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'Ufficio Distrettuale per le finalità della presente convenzione.

In tal senso viene preliminarmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati dell'Ufficio Distrettuale il Comandante del Corpo.

Lo stesso Comandante del Corpo è individuato quale incaricato del trattamento dei dati relativi alla gestione dei sistemi di video ripresa del territorio installati ed attivi, come da apposito regolamento approvato dagli Enti partecipanti alla presente convenzione.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati, sia in modalità cartacea che in modalità informatica, per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative sulla protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

La richiesta di accesso agli atti detenuti dal Comando di Polizia Locale del Medio Friuli, fatta da parte di Amministratori dei comuni associati, sarà inoltrata per conoscenza al Presidente della Conferenza dei Sindaci, prima del rilascio di quanto richiesto. Le domande saranno evase nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta all'ufficio Protocollo del Comune capofila.

#### **ARTICOLO 27**

##### **Disposizioni finali**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'Art. 16 - tab. B, D.P.R. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131 / 1986.

## ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

### ALLEGATO 1

#### DOTAZIONE ORGANICA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL MEDIO FRIULI

<b>Ente</b>	<b>COLONNA A</b> <b>Personale assegnato al Servizio di</b> <b>Polizia Locale e amministrativa alla</b> <b>data di sottoscrizione della</b> <b>Convenzione</b>
Comune di Codroipo	n. 9 addetti Polizia Locale
	n. 2 addetti amministrativi
Comune di Camino al Tagl.to	n. 1 addetto di Polizia Locale
Comune di Basiliano	n. 3 addetti di Polizia Locale di cui n. 1 in distacco sindacale al 100%
Comune di Mereto di Tomba	n. 1 addetto di Polizia Locale
Comune di Sedegliano	n. 1 addetto di Polizia Locale
<b>TOTALI</b>	<b>N. 15 POLIZIA LOCALE</b> <b>N. 2 AMMINISTRATIVI</b>